

## **ALLEGATO F**

### **Criteri ambientali per l'acquisto di SERVIZIO DI MENSA E RISTORAZIONE COLLETTIVA e di SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA**

#### **Servizio di mensa e ristorazione collettiva**

Per i criteri ambientali da applicare per l'acquisto di prodotti appartenenti alla presente categoria merceologica si fa riferimento alle indicazioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011).

#### **Servizio sostitutivo di mensa**

I criteri ambientali da applicare per l'acquisto di "Servizio sostitutivo di mensa" devono essere quelli obbligatori definiti per il rilascio del marchio provinciale "Ecoristorazione Trentino" adottato con deliberazione della Giunta provinciale.

#### **Selezione dei fornitori**

E' possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i fornitori dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.

**ALLEGATO G**  
**Criteria ambientali per l'acquisto di**  
**COPERTURE DURE PER PAVIMENTI**

**Specifiche tecniche di minima**

Non potrà essere aggiunta alle materie prime alcuna sostanza o preparato cui è stata assegnata, o potrebbe venire assegnata al momento della richiesta, una delle seguenti frasi di rischio (o combinazioni delle stesse):

- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici),
- R51 (tossico per gli organismi acquatici),
- R52 (nocivo per gli organismi acquatici),
- R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare i bambini ancora non nati),

come esposto nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose e successive modifiche.

Se sono usati piombo, cadmio e antimonio (o qualsiasi loro composto) negli additivi, il loro contenuto non deve superare i seguenti limiti specifici:

Parametro	Soglia [% in peso sul vetrino]
Piombo	0,5
Cadmio	0,1
Antimonio	0,25

Le materie prime usate per prodotti naturali e lavorati non possono contenere amianto.

L'uso di resine poliesteri nella produzione è limitato al 10 % del peso totale delle materie prime.

*(L'Ecolabel europeo o altro marchio ecologico di tipo I può costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale specifica)*

## ALLEGATO H

### **Criteria ambientali per l'acquisto di PRODOTTI VERNICIANTI PER INTERNI**

#### **Specifiche tecniche di minima**

I componenti (sostanze o preparati) utilizzati nella formula non devono contenere i seguenti metalli pesanti: cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico.

Possono tuttavia contenere tracce o impurità provenienti dalla materia prima.

Il prodotto non deve essere classificato come molto tossico, tossico, pericoloso per l'ambiente, cancerogeno, tossico per la riproduzione o mutageno ai sensi della direttiva 1999/45/CE.

E' vietato utilizzare qualsiasi componente (sostanza o preparato) al quale, al momento della richiesta, sia assegnata o possa essere assegnata una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse):

- R23 (tossico per inalazione),
- R24 (tossico a contatto con la pelle),
- R25 (tossico per ingestione),
- R26 (molto tossico per inalazione),
- R27 (molto tossico a contatto con la pelle),
- R28 (molto tossico per ingestione),
- R39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi),
- R45 (può provocare il cancro),
- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),
- R48 (pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata),
- R60 (può ridurre la fertilità),
- R61 (può danneggiare il feto),

a norma della direttiva 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e successive modifiche, o a norma della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e

successive modifiche. Le sostanze attive utilizzate come conservanti nella formula a cui è assegnata una qualsiasi delle frasi di rischio R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39 o R48 (o loro combinazioni) possono comunque essere utilizzate fino ad un massimo dello 0,1 % (m/m = in massa) della formula totale della pittura.

Il contenuto di formaldeide libera nel prodotto non può superare i 10 mg/kg. Le sostanze che cedono formaldeide possono essere aggiunte solo in quantità tali da garantire che il contenuto totale di formaldeide libera non superi 10 mg/kg.

Contenuto massimo di Idrocarburi aromatici volatili (VAH):

- pitture per pareti (norma EN 13300): 0,15 % del prodotto (m/m = in massa).
- tutti gli altri prodotti (comprese tutte le altre pitture, vernici, coloranti per legno, rivestimenti e pitture per pavimenti e prodotti correlati): 0,4 % del prodotto (m/m = in massa). In questo contesto per idrocarburo aromatico volatile s'intende qualsiasi idrocarburo avente, a normali condizioni di pressione, un punto di ebollizione pari o inferiore a 250 °C e almeno un nucleo aromatico nella sua formula strutturale.

*(L'Ecolabel europeo o altro marchio ecologico di tipo I può costituire mezzo di prova per attestare la rispondenza a tale specifica)*

## ALLEGATO N

### **Criteria ambientali per l'acquisto di SERVIZIO DI DISPENSAZIONE AUTOMATICA DI CIBI E BEVANDE**

#### **Distributori cibi e bevande fredde**

Il 10% delle tipologie di cibi e bevande fredde disponibili nei distributori automatici di generi di ristoro deve essere costituito da prodotti dalla rete del commercio equo e solidale a marchio Fairtrade.

Inoltre almeno il 30% dei prodotti erogabili deve contenere ingredienti provenienti da coltivazione biologica certificata in conformità al Regolamento (CE) n. 834/2007.

Nei distributori automatici devono essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti equo e solidali e biologici.

Non sono ammessi contenitori in alluminio con contenuto inferiore a 33 cl

#### **Distributori bevande calde**

Nei siti prestabiliti devono essere installati distributori automatici con doppio macinatore del caffè: caffè di tipo tradizionale, caffè equo e solidale a marchio Fairtrade.

#### **Erogatori di acqua potabile**

Gli erogatori di acqua devono essere collegati direttamente alla rete idrica cittadina. Detti erogatori devono essere posizionati a fianco di ogni distributore di bevande fredde (faranno eccezione i soli edifici risultati non idonei a seguito di verifica tecnica preventiva realizzata dall'Amministrazione).

Nel caso in cui non sia prevista l'installazione del distributore di bevande fredde, l'erogatore dell'acqua potabile deve essere ubicato in un locale appositamente individuato.

Gli erogatori dell'acqua potabile devono avere le seguenti caratteristiche:

- assenza di qualsiasi trattamento di filtrazione o di depurazione dell'acqua in entrata;
- assenza di serbatoi o altri sistemi di accumulo dell'acqua in entrata;
- tre opzioni di scelta da parte dell'utente: naturale a temperatura ambiente, refrigerata, gassata con addizione di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica);

- piastra di scarico collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima:2 litri), non visibile dall'esterno ed al quale convogliare gli eventuali sversamenti dell'acqua erogata raccolti dalla piastra di scarico;
- pulsante di erogazione dell'acqua (l'erogazione deve avvenire solo fintanto che il pulsante rimane premuto dall'utente);
- l'erogatore deve avere uno spazio sufficiente per consentire il riempimento anche di caraffe;
- l'erogatore deve fornire bicchieri in materiale compostabile ai sensi della direttiva EN 13432;
- sull'erogatore devono essere apposti cartelli informativi che invitino al riutilizzo dei bicchieri o all'utilizzo di bicchieri personali da parte degli utenti.

### **Selezione dei fornitori**

E' possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i fornitori dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.

## ALLEGATO O

### Criteria ambientali per l'acquisto di SERVIZIO DI STAMPA

#### Caratteristiche della tipografia

La tipografia deve aver ottenuto una certificazione delle proprie attività secondo lo standard FSC e/o PEFC o altra attestazione equivalente.

#### Consegna delle merci

Il fornitore oppure il vettore da lui incaricato devono utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- veicoli, almeno euro 4,
- veicoli elettrici,
- vetture ibride,
- vetture a metano o GPL.

#### Imballaggi

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- prevenzione per riduzione alla fonte;
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo;
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali;
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo;
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi;

b) oppure, in alternativa, essere costituito da materiale riciclato per almeno il 90% in peso, se in carta o cartone ovvero per almeno il 60% in peso se in plastica.

### **Selezione dei fornitori**

E' possibile selezionare i fornitori ammettendo solo i fornitori dotati di un Sistema di Gestione Ambientale conforme ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001 o dal Regolamento EMAS.

### **Stampa interna all'ente**

Qualora si provveda ad effettuare attività tipografica mediante strutture interne all'ente, queste ultime devono attenersi ai criteri ambientali sopra indicati.



## ALLEGATO P

### **Criteria ambientali per l'acquisto di MATERIALI PER OPERE EDILI, STRADALI E IGIENICO-SANITARIE**

#### **Campo di applicazione:**

Le presenti specifiche tecniche si applicano nell'ambito di tutti i lavori pubblici nelle seguenti fasi:

- programmazione e progettazione,
- realizzazione,
- manutenzione (ampliamenti e/o ristrutturazioni).

Lo strumento di riferimento per l'attuazione è l'Elenco prezzi provinciale, previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (aggiornato annualmente), nell'edizione vigente ed in uso. L'Elenco prezzi fornisce gli elementi per le specifiche tecniche dei materiali previsti nelle fasi sopra indicate forniti a piè d'opera e delle lavorazioni suddivise nelle diverse categorie d'opera.

#### **Tipologie di attività:**

##### Scavi e rinterrati (movimenti materiali)

Nelle opere edili (cap. B.2.15 dell'Elenco prezzi provinciale) e opere igienico sanitarie (cap. E.2.4 dell'Elenco prezzi provinciale) devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati specificati nelle Norme tecniche in vigore (deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B).

##### Formazione di rilevati (movimenti terra)

Nelle opere stradali (cap. D.11.15 dell'Elenco prezzi provinciale) devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati e nelle opere igienico sanitarie (cap. E.1.4 e E.3.4 dell'Elenco prezzi provinciale) devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati. Per entrambi gli usi sono impiegati prodotti riciclati specificati nelle Norme tecniche in vigore (deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B).

### Preparazione fondazione stradale

Nelle opere stradali (cap. D.51.25 dell'Elenco prezzi provinciale) devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati specificati nelle Norme tecniche in vigore (deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B).

### Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Nelle opere stradali (cap. D.51.30 dell'Elenco prezzi provinciale) e nelle opere igienico sanitarie (cap. E.3.7 dell'Elenco prezzi provinciale) può essere impiegato fino al 30% di conglomerato bituminoso di recupero (fresato di asfalto), come specificato nelle Norme tecniche per le pavimentazioni vigenti (deliberazione della Giunta provinciale n. 50 del 23 gennaio 2009, e s.m.i).

### Ripristini

Nelle opere igienico sanitarie (capp. E.1.7 e E.3.7 dell'Elenco prezzi provinciale) devono essere impiegati almeno il 30% di prodotti riciclati specificati nelle Norme tecniche in vigore (deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 del 24 giugno 2011, Allegato B).

Le prescrizioni di cui alle precedenti specifiche tecniche valgono anche nel caso in cui siano definite nuove voci (N.V.) equivalenti alle tipologie di attività sopra indicate.